Schema Contratto fra G.Eco e Socio Operativo

Art. 1 – Recepimento delle premesse e dell'offerta di gara

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto, così come in caso l'offerta, tecnica ed economica, presentata in gara dal Socio operativo, che costituisce parte integrante del contratto, anche qualora non materialmente allegata.

Art. 2 – Oggetto del contratto

2.1 Con il presente contratto, le Parti intendono definire le modalità, i termini e le condizioni delle prestazioni demandate al Socio operativo di G.Eco s.r.l., in conformità ai documenti a base della gara per la scelta dello stesso Socio operativo espletata in funzione dell'affidamento coordinato e congiunto del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti, secondo il modello della società mista con socio operativo privato selezionato mediante gara, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 175/2016 e dell'art. 16 del D.Lgs. 201/2022, come da bando pubblicato il .. dicembre 2025, nonché in conformità all'offerta tecnica ed economica presentata in gara.

2.2 Sulla base di quanto previsto a base di gara e nelle presupposte e convergenti deliberazioni assunte dai Consigli dei Comuni titolari dei servizi assentiti, i servizi di gestione integrata dei rifiuti attengono ai territori, ed alle relative utenze e rifiuti, dei comuni di Arcene, Arzago d'Adda, Bariano, Brignano Gera d'Adda, Calvenzano, Canonica d'Adda, Caravaggio, Casirate d'Adda, Castel Rozzone, Cortenuova, Fara Gera d'Adda, Fornovo San Giovanni, Ghisalba, Isso, Lurano, Misano Gera d'Adda, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pontirolo Nuovo, Romano di Lombardia, Treviglio, Verdello, Ardesio, Azzone, Casnigo, Castione della Presolana, Cazzano Sant'Andrea, Cerete, Clusone, Colzate, Fino al Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Schilpario, Songavazzo, Valbondione, Valgoglio, Vertova e Villa d'Ogna, Almenno San Bartolomeo, Barzana, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Calusco d'Adda, Carvico, Palazzago, Ponte San Pietro, Roncola, Suisio e Valbrembo.

Il perimetro dei Comuni serviti è soggetto a potenziale modifica in forza della clausola di adesione di cui all'art. 6.3.

2.3 In particolare, in conformità alle deliberazioni assunte dai Consigli dei predetti Comuni, al Socio operativo è demandato l'espletamento di prestazioni inerenti i segmenti di trattamento, recupero, anche energetico, e smaltimento dei rifiuti, con messa a disposizione delle relative capacità impiantistiche per il trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti indifferenziati e dei residui da trattamento dei rifiuti ingombranti, oltreché l'espletamento dei servizi, comprese opzioni

e possibili sinergie nello stoccaggio, trattamento, recupero o smaltimento di altre tipologie di rifiuti e nei servizi presupposti ed ancillari.

2.4 Resta ferma la facoltà di G.Eco di provvedere in qualità di stazione appaltante all'affidamento al Socio operativo e/o a terzi di servizi ulteriori già contemplati nel progetto industriale nel suo complesso, con modalità e forme che garantiscano il costante rispetto della normativa e regolazione vigente.

2.5 Il Socio operativo assume, pertanto, la qualifica di co-gestore, in quanto parteciperà alla conduzione di G.Eco attraverso la designazione e le nomina di organi sociali di propria competenza, concorrendo alla pianificazione ed alle scelte operative della società, con lo svolgimento dei compiti strumentali di supporto alla complessiva organizzazione della società e dei servizi erogati per conto dei Comuni in conformità alle previsioni a base di gara ed agli impegni assunti in offerta.

Art. 3 – Socio operativo di G.Eco

3.1. Il Socio operativo acquisisce la quota di minoranza del capitale sociale secondo la percentuale indicata nell'offerta di gara (compresa tra un minimo del 30% ed un massimo del 40%), versando la somma complessiva data dal corrispondente valore nominale e dall'importo riconosciuto in offerta a titolo di sovrapprezzo ad incremento dell'ammontare a base di gara.

3.2 Il versamento della somma per la sottoscrizione ed integrale liberazione della quota di capitale sociale derivante da aumento di capitale riservato è effettuato dal Socio operativo nei termini e condizioni previsti dalla disciplina di gara.

La somma in questione dovrà essere versata in denaro all'atto della sottoscrizione della quota e contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

L'intero sovrapprezzo versato è imputato a riserva (c.d. "riserva da sovraprezzo quote").

3.3 La quota del Socio operativo è trasferibile alle condizioni fissate dallo statuto di G.Eco.

3.4. Lo statuto di G.Eco regola i diritti particolari di nomina dei componenti degli organi sociali spettanti al Socio operativo, ivi compresa l'indicazione dell'amministratore delegato, nonché le materie subordinate all'approvazione a maggioranza qualificata, con il necessario consenso del Socio operativo, in sede assembleare, ovvero degli amministratori dallo stesso espressi, in sede di consiglio di amministrazione.

3.5. In caso di aggiudicazione della gara ad una formazione collettiva, ai fini dell'acquisizione della quota riservata al Socio operativo e dell'effettuazione delle prestazioni operative (fatto salvo l'eventuale subappalto dichiarato in gara), i componenti la predetta formazione sono tenuti a costituire fra di essi un apposito veicolo, in forma di società di capitali partecipata in misura corrispondente a quella dichiarata in gara ai fini della partecipazione e dell'offerta, avente oggetto

sociale esclusivo riferito all'assunzione della quota societaria di G.Eco riservata al Socio operativo ed all'espletamento delle connesse prestazioni operative, che saranno considerate svolte dalla società veicolo anche quando da questa erogate attraverso i servizi affidati agli operatori soci (purché in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e dei requisiti di esecuzione), ferma la responsabilità solidale in concorso tra società veicolo ed operatori suoi soci e già componenti la formazione collettiva aggiudicataria. L'eventuale trasferimento a terzi delle partecipazioni nella società veicolo potrà avvenire nei casi ammessi dal D.Lgs. 36/2023 con riferimento al mutamento soggettivo della composizione delle formazioni collettive posteriore alla stipula del contratto, fermo restando quanto stabilito dallo statuto di G.Eco.

Art. 4 – Soci pubblici di G.Eco

4.1 In forza delle deliberazioni assunte dai Comuni di cui all'art. 2 e delle previsioni dello statuto, G.Eco dovrà restare partecipata per almeno il 60% dai Soci pubblici, ad oggi identificati in SABB S.p.A., Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione e Unica Servizi S.p.A., fermo restando che in caso di scioglimento delle predette società o comunque di subentro dei rispettivi enti locali soci, con assegnazione della titolarità delle quote direttamente ai medesimi enti, troveranno applicazione le previsioni contenute nell'art. 5.2 dello statuto di G.Eco (ove il termine decennale di indivisibilità dell'ivi prevista comunione tra gli enti locali divenuti direttamente soci è da intendersi funzionale a garantire l'unitarietà nella gestione delle quote pubbliche in corso di affidamento, e quindi quale termine rapportato alla durata decennale base dello stesso, salve le proroghe ammesse).

Art. 5 – Durata del partenariato e liquidazione del Socio operativo

5.1 Il partenariato ha durata corrispondente a quella degli affidamenti coordinati e congiunti del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani assentiti dai Comuni di cui all'art. 2, e quindi di 10 anni dall'ingresso del Socio operativo nella compagine sociale di G.Eco e sottoscrizione del presente contratto, salve le ipotesi di prolungamento della durata previste dai contratti di servizio posti a base di gara, compresa la proroga tecnica per garantire la continuità del servizio pubblico nelle more del nuovo affidamento.

5.2 Alla cessazione, a scadenza contrattuale o anticipata, dell'affidamento, si procederà alla liquidazione del Socio operativo, che potrà avvenire, alternativamente:

- in forza di riduzione disomogenea non proporzionale del capitale sociale, interessante la quota facente capo al Socio operativo;
- mediante l'acquisto della quota da parte dei Soci pubblici ovvero da parte di terzo acquirente individuato dai Soci pubblici;

- per effetto di esclusione o di recesso del Socio operativo, nei casi previsti dallo statuto di G.Eco.

5.3 A prescindere dall'importo corrisposto dall'eventuale terzo acquirente, la quota del Socio operativo uscente è liquidata in base al patrimonio netto contabile di G.Eco risultante dall'ultimo bilancio approvato, in misura corrispondente alla percentuale di partecipazione al capitale sociale. Qualora il bilancio si riferisca ad un esercizio chiuso oltre 6 mesi prima, la valorizzazione della quota avviene sulla base di una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al momento della liquidazione.

5.4 Resta salvo il risarcimento del danno arrecato a G.Eco in caso di esclusione del socio operativo privato e comunque di annullamento e/o decadenza dell'affidamento e/o risoluzione del contratto per causa ascrivibile al Socio operativo.

5.5 Salvo diversa richiesta formulata dai Soci pubblici o da G.Eco, il Socio operativo è tenuto a proseguire nell'erogazione delle prestazioni a suo carico fino al perfezionamento dell'uscita dal capitale sociale.

Art. 6 - Entità e quadro economico delle prestazioni demandate o demandabili al Socio operativo.

6.1 L'importo totale dei servizi affidati alla gestione operativa del Socio operativo posto a base di gara, ferme le possibili opzioni nel prosieguo descritte, ammonta ad € 59.370.000 considerata la durata dei servizi pari a 10 anni, decorrenti dall'ingresso nella compagine sociale di G.Eco e stipula contestuale del presente Contratto.

Gli importi, iva esclusa, così suddivisi:

Servizio	Quantità/anno	Costo unitario	Costo annuo	Costo totale
Trattamento, in via prioritaria mediante recupero energetico, della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani	25.100 ton	€ 120/ton	€ 3.012.000	€ 30.120.000
Trattamento, in via prioritaria mediante recupero energetico, dei residui da lavorazione di rifiuti ingombranti	15.000 ton	€ 195/ton	€ 2.925.000	€ 29.250.000

6.2 Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo di cui all'art. 6.1 sarà possibile imporre al Socio operativo l'esecuzione alle condizioni originariamente previste ed in forza di ciò la presente opzione ha un valore stimato di € 11.874.000.

6.3 Clausola di adesione: qualora in corso di esecuzione uno o più Comuni soci di SABB S.p.A., Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione e Unica Servizi S.p.A. al momento dell'indizione della gara, ma non partecipanti all'originario affidamento coordinato e congiunto, intendessero aderirvi in seguito, ovvero uno o più Comuni attualmente soci e partecipanti all'affidamento coordinato e congiunto dovessero procedere alla modifica dell'entità dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi contratti di servizio, sarà possibile imporre al Socio operativo – alle condizioni originariamente previste – l'esecuzione delle prestazioni a favore dei Comuni subentranti ovvero delle prestazioni correlate alle modifiche di servizi concernenti i primi Comuni, fino alla concorrenza del quinto dell'importo base dell'affidamento di G.Eco s.r.l., con un valore stimato di tale opzione pari ad € 11.874.000 per ciò che concerne le attività affidate al Socio operativo.

6.4 Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del D.lgs. 36/2023: entro il triennio successivo alla stipula del contratto originario, rileva la facoltà di affidare al Socio operativo servizi di trattamento, recupero e/o smaltimento analoghi o ad essi presupposti o ancillari, sempreché il Socio operativo sia in possesso dei requisiti e/o delle autorizzazioni prescritti per l'esecuzione dei nuovi servizi, per un valore massimo dei nuovi servizi analoghi pari ad € 26.404.900,00.

6.5 Proroga contrattuale: il contratto potrà essere discrezionalmente prorogato sino ad un massimo di 12 mesi, secondo le ipotesi indicate nel contratto di servizio tra Comuni e G.Eco,, ed in tal caso il Socio operativo sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti, con la conseguenza che la presente opzione ha un valore stimato di € 5.937.000,00 per ciò che concerne le attività affidate al Socio operativo.

6.6 Proroga tecnica: in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo socio privato o comunque necessaria per addivenire al nuovo affidamento del servizio, ed in tal caso il Socio operativo è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto, con conseguenza che ipotizzando una durata semestrale della proroga, la presente opzione un valore stimato di di € 2.968.500,00 per ciò che concerne le attività affidate al Socio operativo.

Art. 7 - Corrispettivi

7.1 I servizi di trattamento, recupero e smaltimento demandati al Socio operativo sono remunerati "a misura", ovvero in base alle reali quantità di rifiuti trattati, con l'applicazione dei corrispettivi unitari determinati in base all'offerta economica formulata in gara, fermo quanto stabilito dai seguenti commi con riguardo alla revisione, nonché fatto salvo il rimborso dei costi di trasporto nel caso di impianti situati ad oltre 70 km dalle sedi operative di G.Eco cui afferiscono i rifiuti conferiti agli impianti, oltre a quanto previsto dal successivo art. 8 con riguardo agli impianti sostitutivi.

7.2 I corrispettivi, di cui al comma precedente, sono soggetti ad aggiornamento annuale in ragione della variazione percentuale dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) con riguardo alla media dei 12 mesi precedenti, in analogia a quanto stabilito nei contratti di servizio tra G.Eco ed i Comuni di cui all'art. 2.

7.3 Resta in ogni caso fermo in relazione a detto contratto quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e dal relativo allegato II.2-bis, e nel particolare ai fini della cd. revisione straordinaria si applicano gli indici di cui alla tabella D3 di detto allegato, in coerenza con i CPV indicativi delle diverse prestazioni, secondo le ponderazioni fissate nella lettera di invito della procedura di gara.

Al fine di evitare una doppia compensazione per il medesimo fenomeno inflattivo, in caso di revisione straordinaria, l'incremento di prezzo già riconosciuto in virtù del richiamato meccanismo ordinario non sarà considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio rilevante ai fini dell'attivazione della clausola straordinaria di revisione prezzi (i.e. la riduce sino a concorrenza), se riferibile allo stesso periodo e alla medesima variazione dei costi. Parimenti, ove la revisione straordinaria sia attivata prima di quella ordinaria, per quest'ultima sarà riconosciuta la sola eccedenza, in termini analoghi a quelli di cui al periodo che precede.

Art. 8 - Esecuzione delle prestazioni di trattamento, recupero e smaltimento demandate al Socio operativo

8.1 Ai fini dell'esecuzione delle prestazioni di trattamento, recupero e smaltimento, in conformità all'offerta presentata in gara, il Socio operativo è tenuto ad assicurare la titolarità/disponibilità, per tutta la durata dell'affidamento, di uno o più idonei impianti delle seguenti tipologie di rifiuto, debitamente autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/2006, e con capacità almeno per i seguenti quantitativi:

Codice EER	Quantità annua (tonnellate)
200301	25.100
191210	3.000
191212	12.000

È ammessa anche la titolarità/disponibilità di un impianto di scambio e/o di messa in riserva di cui ai punti R12 ed R13 dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che l'impianto di destino finale deve comunque risultare indicato ed a disposizione secondo l'offerta presentata in gara.

G.Eco conferisce i rifiuti presso gli impianti dichiarati in offerta dal Socio operativo, ubicati entro e non oltre i 120 km per senso di marcia, calcolati dalle sedi operative UOT1T, UOT1R, UOT2, UOT3 e dell'IMPIANTO UOT4, come di seguito indicate:

EER 200301	
SEDE OPERATIVA UOT1T	Via Palazzo N. 1 Treviglio 24047 BG
SEDE OPERATIVA UOT1R	Viale Del Lavoro Romano Di Lombardia 24058 BG
SEDE OPERATIVA UOT2	Via Lama N. 1 Clusone 24023 BG
SEDE OPERATIVA UOT3	Via Privata Bernasconi N. 13 Sotto Il Monte Giovanni XXIII 24039 BG

EER 191210 E 191212	
IMPIANTO UOT4	Via per Azzano N. 61,63 Grassobbio 24050 BG

La distanza predetta è determinata utilizzando il tragitto più breve calcolato da "GoogleMaps", secondo quanto riportato dal relativo sito internet.

È possibile indicare un impianto di destinazione finale ad una distanza superiore, e senza limite chilometrico alcuno, solo a condizione di una contestuale indicazione anche di un idoneo impianto intermedio ubicato entro la distanza massima prevista.

Nell'ipotesi in cui l'impianto (intermedio o di destino) sia ubicato ad una distanza di percorrenza superiore a 70 km (calcolata come sopra precisato) rispetto alle medesime sedi operative, i costi per il trasporto (costo orario del personale, costi variabili e quota parte dei costi fissi degli automezzi) relativi al chilometraggio eccedente (sia per l'andata che per il ritorno) saranno posti a carico del Socio operativo (a rimborso), così come saranno a diretto carico dello stesso Socio operativo l'organizzazione ed i costi per il trasporto tra l'eventuale impianto intermedio e l'impianto di destino "finale".

8.2 Il Socio operativo è tenuto ad assicurare la continuità e la perfetta esecuzione del servizio in conformità alla normativa e regolazione vigenti.

Il Socio operativo è responsabile di tutti i danni provocati a persone e a cose in relazione ed in conseguenza allo stoccaggio, trattamento e recupero (o smaltimento qualora ammesso).

8.3 Il Socio operativo è tenuto ad inviare mensilmente un rapporto analitico (in formato "excel" o nel diverso formato concordato con G.Eco) attestante tutti i rifiuti ricevuti all'impianto.

Il rapporto dovrà essere trasmesso a G.Eco entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di riferimento, all'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) che sarà comunicato.

L’elenco dovrà contenere le informazioni minime che saranno concordate fra G.Eco e il Socio operativo prima dell’avvio del servizio, tenuto conto delle prescrizioni della normativa e regolazione vigenti.
Le caratteristiche, la tipologia e la qualità del materiale conferito non potranno essere oggetto di contestazione, salvo il caso della mancata corrispondenza del rifiuto conferito ai codici EER relativi alle prestazioni demandate al Socio operativo.
8.4 Ogni conferimento dovrà accompagnato da idoneo documento di trasporto come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
Ogni conferimento dovrà essere registrato tramite doppia pesatura: lordo all'ingresso dell'impianto e tara dopo lo scarico, all'uscita dell'impianto.
La documentazione, timbrata e firmata per accettazione dall’impianto di conferimento, riportante il peso registrato a destino, dovrà essere trasmessa a G.Eco, entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo, unitamente ad un prospetto riassuntivo dei conferimenti (codice EER, data e ora di conferimento, impianto di destinazione, peso riscontrato a destino e comune di riferimento) in formato excel (o nel diverso formato che sarà concordato con G.Eco), esclusivamente mediante PEC.
8.5 Le Parti potranno in ogni caso concordate diversi od ulteriori adempimenti documentali ovvero diverse od ulteriori modalità di trasmissione (purché idonee a comprovare l’avvenuta ricezione da parte del destinatario), ferme le prescrizioni della normativa e regolazione vigenti.
8.6 Il Socio operativo dovrà comunicare ed aggiornare gli orari di apertura degli impianti, i quali, salvo diversa richiesta di G.Eco, dovranno in via orientativa consentire il conferimento dei rifiuti nella fascia compresa tra le ore 7 e le ore 17, dal lunedì al sabato.
I tempi di attesa del trasportatore per lo scarico dei rifiuti non potranno essere superiori a 45 minuti, fatte salve comprovate circostanze di forza maggiore.
8.7 Qualora per qualsiasi motivo e per cause non dipendenti dal Socio operativo, l’impianto non sia temporaneamente in grado di ricevere i rifiuti, lo stesso dovrà assicurare il conferimento degli stessi ad altro impianto autorizzato senza nulla pretendere da G.Eco, accollandosi anche il pagamento di tributi e tasse regionali e provinciali eventualmente dovuto.
Il Socio operativo dovrà farsi carico degli eventuali costi aggiuntivi necessari per trasportare i rifiuti presso l’impianto sostitutivo, fermo quanto sopra stabilito con riferimento al concorso alla copertura dei costi di trasporto nel caso di impianti situati ad oltre 70 km, per senso di marcia, dalle basi operative di G.Eco, e fatto in ogni caso salvo il predetto vincolo della distanza massima di 120 km. Sarà diritto di G.Eco compensare i maggiori costi di trasporto con il corrispondente ammontare dei corrispettivi dovuti al Socio operativo.

8.8 In tutti casi di utilizzo di impianto diverso da quello indicato in offerta, il Socio operativo sarà tenuto:

- con congruo anticipo, non inferiore a 48 ore, ad informare G.Eco del periodo di sospensione del ricevimento dei rifiuti, che comunque dovrà essere limitato entro la tempistica strettamente indispensabile;
- a precisare l'impianto o gli impianti sostitutivi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;

8.9 Il Socio operativo dovrà trasmettere a G.Eco, con congruo anticipo, non inferiore a 48 ore:

- i provvedimenti, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e/o decreto di autorizzazione rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del Socio operativo);
- il provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività degli impianti sostitutivi, nonché – nell'ipotesi che gli impianti non siano gestiti dal Socio operativo – la convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per il Socio operativo di avvalersi di tali impianti.

8.10 Il Socio operativo dovrà adottare tutte le accortezze, per ridurre al minimo, qualora si possano verificare interferenze con utenti, eventuali rischi connessi all'espletamento della propria attività.

L'attività deve essere svolta utilizzando gli accorgimenti di buon senso e le prescrizioni del proprio documento di valutazione rischi per segnalare eventuali pericoli.

Si ritiene che il Socio operativo non necessiti di attrezzature per la sicurezza aggiuntive rispetto a quelle di cui già è in possesso in forza dei possibili rischi di interferenze tipicamente connesse all'attività svolta.

Fermo restando gli obblighi d'informazione a carico del datore di lavoro, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata effettuata e che l'importo necessario per gli accorgimenti di sicurezza è pari a zero.

Art. 9 – Continuità dei servizi

9.1 Le prestazioni demandate al Socio operativo non possono essere sospese o abbandonate, salvo causa di forza maggiore.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, il Socio operativo dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990 e ss.mm.ii. per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali.

9.2 Non saranno considerati causa di forza maggiore – e quindi saranno sanzionabili ai sensi del successivo art. 14 – scioperi del personale che dipendessero da cause direttamente imputabili al prestatore del servizio quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l'anomala permanente distribuzione del carico di lavoro rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto ecc..

9.3 I servizi, oggetto del presente Contratto, sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di settore.

9.4 Il Socio operativo non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con G.Eco, fatte salve le cause di forza maggiore.

9.5 L'eventuale sospensione del servizio per decisione unilaterale del Socio operativo costituisce inadempienza contrattuale e legittima G.Eco alla conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, G.Eco procederà ad escutere la garanzia definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti del Socio operativo per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti da G.Eco (e/o i Soci pubblici e i Comuni di cui all'art. 2) e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 10 – Esecuzione d'ufficio

10.1 Con riguardo a tutti i compiti operativi demandati al Socio operativo, G.Eco ha piena facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio quando lo stesso Socio operativo, pur regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il termine assegnato da G.Eco in sede di contestazione (termine rapportato all'importanza della prestazione richiesta, tenuto conto delle esigenze di continuità e regolarità dei servizi pubblici, con particolare riferimento al trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti).

In tal caso, G.Eco avrà facoltà di far ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese del Socio operativo, le attività necessarie per il regolare svolgimento del servizio.

10.2 Il recupero delle somme quantificate, aumentate di una percentuale fino al 20% a titolo di rimborso per spese generali, sarà operato da G.Eco con rivalsa sugli importi dovuti al Socio operativo, a partire dal primo pagamento in scadenza e fino a completa estinzione della pendenza pecuniaria.

10.3 G.Eco avrà diritto di dedurre tali spese dalla garanzia definitiva.

Art. 11 – Variazione del servizio

11.1 Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione di G.Eco.
11.2 Non sono riconosciute varianti al progetto di servizio, prestazioni extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto di G.Eco, recante anche gli estremi dell'approvazione.
11.3 Qualunque reclamo o riserva che il Socio operativo si credesse in diritto di opporre deve essere presentato per iscritto a G.Eco prima dell'esecuzione del servizio oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio del servizio oggetto di tali richieste.

Art. 12 – Subappalto e divieto di cessione del contratto

12.1 Il subappalto è regolato dalla disciplina di gara e dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando che non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.
12.2 Il Socio operativo e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di G.Eco dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
12.3 Il presente contratto non può essere ceduto anche parzialmente pena la nullità.

Art. 13 – Obblighi in materia di lavoro

13.1 Il Socio operativo si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
13.2 Il Socio operativo si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
13.3 Il Socio operativo si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

13.4 Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Socio operativo anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
13.5 Il Socio operativo si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta di G.Eco, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
13.6 Ai fini di cui sopra G.Eco acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del Socio operativo nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 14 – Inadempimenti e penali

14.1 L'applicazione delle penali non esclude il diritto di G.Eco a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, qualora il Socio operativo non ottemperasse agli obblighi assunti, per quanto riguarda sia la puntualità e la qualità, sia la perfetta esecuzione del servizio.
14.2 Nell'ipotesi in cui il Socio operativo non garantisca adeguata capacità di conferimento presso gli impianti, fatto salvo quanto indicato al precedente art. 10 (Esecuzione d'ufficio), sarà applicata una penale tra € 3.000,00 (tremila/00) ed € 6.000 (seimila/00) per ogni giorno di mancato servizio, in proporzione all'entità del disservizio, fatti salvi i maggiori danni e la risoluzione per grave inadempimento.
14.3 A fronte del mancato invio dei documenti previsti dal precedente art. 8, entro il termine previsto, sarà comminata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo.
14.4 Ulteriori inadempimenti saranno soggetti all'applicazione di penali, in misura compresa tra € 100,00 (cento/00) ed € 5.000,00 (cinquemila/00), in proporzione alla gravità, tenuto conto di eventuali recidive, nonché dell'importo delle penali eventualmente comminate a G.Eco dai Comuni, in conseguenza degli inadempimenti causati dalle condotte commissive od omissive del Socio operativo.
14.5 L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione dell'inadempienza a mezzo PEC, contro la quale il Socio operativo avrà facoltà di presentare controdeduzioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla notifica della contestazione.
14.6 Le controdeduzioni saranno valutate dal competente ufficio di G.Eco, che deciderà l'eventuale applicazione delle penali, da notificarsi via PEC al Socio operativo.

14.7 L'importo delle penali, così come quello delle maggiori spese sostenute da G.Eco per assicurare la continuità del servizio, saranno compensati, fino a concorrenza, con le somme dovute al Socio operativo e, per l'eventuale eccedenza, sarà imputato alla garanzia definitiva.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

15.1 Ai fini della risoluzione del contratto si applicano le ipotesi in materia di esclusione del Socio operativo regolate dallo statuto di G.Eco.

15.2 Il contratto è altresì risolto in caso di recesso da G.Eco del Socio operativo.

15.3 Salvo che sia diversamente richiesto da G.Eco, il Socio operativo è tenuto a garantire la continuità e regolarità delle prestazioni allo stesso demandate anche a seguito della risoluzione e fino al nuovo affidamento dei servizi.

Art. 16 – Obblighi del Socio operativo

16.1 Il Socio operativo conferma di accettare e approvare integralmente in ogni loro parte nonché di obbligarsi ad attuare, per quanto concerne i servizi, le attività e le prestazioni ivi attribuite alla sua diretta responsabilità, i contenuti dei documenti tecnici di gara, nonché di obbligarsi a dare attuazione agli impegni assunti mediante l'offerta formulata in gara.

16.2. – Il Socio operativo si obbliga, in particolare, ad adempiere, con la massima diligenza e con la responsabilità propria di un'impresa altamente qualificata del settore, tutti i servizi, i compiti, le attività e le prestazioni, connesse allo svolgimento del servizio, che sono stati al medesimo Socio operativo attribuiti e riservati, così come descritti ed esattamente individuati, anche per quanto concerne le modalità del loro svolgimento e gli obiettivi di risultato, nei documenti a base di gara, nonché come integrati per effetto degli impegni assunti mediante l'offerta formulata in gara.

16.3 – Il Socio operativo si obbliga, pertanto, ad adempiere tutti i compiti, le attività, le prestazioni e servizi attribuiti alla sua diretta responsabilità, tenuto conto della funzionalizzazione all'erogazione del servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti affidato a G.Eco in via coordinata e congiunta dai Comuni di cui all'art 2 del presente contratto, per il quale il Socio operativo metterà inoltre a disposizione il proprio "know-how", nonché le competenze tecniche e capacità manageriali degli amministratori di G.Eco di propria designazione, ai fini del raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi previsti dall'offerta;

16.4 Contestualmente alla data di sottoscrizione del presente Contratto il Socio operativo provvederà:

i) a fronte di aumento di capitale riservato, secondo le modalità indicate nella disciplina di gara, al versamento a favore di G.Eco della somma in danaro per la sottoscrizione e integrale liberazione della quota, secondo la percentuale di capitale sociale e l'entità del sovrapprezzo indicate in offerta;
ii) alla corresponsione, a favore di Unica Servizi S.p.A., SABB S.p.A. e Se.T.Co. Holding s.r.l. in liquidazione, del rimborso delle spese relative alla predisposizione degli atti e documenti per il nuovo affidamento e la connessa gara, nell'ammontare specificato nella lettera d'invito ed oggetto di specifico impegno assunto in offerta.

16.5 Unitamente alla sottoscrizione del presente Contratto, il Socio operativo presta garanzia autonoma a prima richiesta, secondo le condizioni e l'ammontare stabiliti dalla lettera di invito, con validità annuale da estendersi (pena risoluzione di diritto per grave inadempimento) prima della scadenza per ulteriori analoghi periodi fino al termine di scadenza degli affidamenti del servizio ("Garanzia Autonoma per l'adempimento dei compiti operativi assegnati"), diretta ad assicurare:
a) il corretto adempimento delle obbligazioni a carico del Socio operativo come risultanti dal presente contratto, dalla documentazione a base di gara e dagli impegni assunti in offerta;
b) il ristoro a favore di G.Eco o dei Soci pubblici o dei Comuni di cui all'art. 2, con riferimento alle perdite economiche dovute alla comminatoria di penali e sanzioni di qualsivoglia natura, ad esborsi per indennizzi e risarcimenti, a minori introiti da corrispettivi contrattuali, a penalizzazioni o mancati riconoscimenti tariffari o comunque derivanti dalla normativa e regolazione vigenti, qualora, e comunque nella misura in cui, siano conseguenza di inadempimenti del Socio operativo.

16.6 In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, e comunque derivanti dalla partecipazione alla gara e dalla presentazione dell'offerta, G.Eco avrà diritto di escutere la suddetta Garanzia Autonoma, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
In caso di escussione sussiste l'obbligo per il Socio operativo di ripristinare, entro quindici giorni dall'escussione medesima, la Garanzia Autonoma nell'importo originario.

16.7 Il Socio operativo, a fronte della documentazione a base di gara e delle informazioni comunque rese accessibili in corso di gara, dichiara ad ogni effetto di essere pienamente a conoscenza ed accettare lo stato di diritto e di fatto di G.Eco e dei rapporti con i Comuni titolari dei servizi affidati, con particolare riguardo:
a) al contenuto dei contratti di servizio e dei capitolati tecnici da sottoscriversi tra G.Eco e i Comuni di cui all'art. 2, alle condizioni economiche applicate ai Comuni, al piano economico finanziario di affidamento aggregato, alle relazioni ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 201/2022 ed alle deliberazioni di affidamento approvate dai Comuni, allo statuto ed ai regolamenti di G.Eco, alle caratteristiche delle dotazioni tecniche nella titolarità o comunque nella disponibilità/detenzione di G.Eco per l'espletamento dei servizi (impianti di trattamento, con le relative autorizzazioni, basi operative,

centri comunali di raccolta, uffici amministrativi, automezzi e attrezzature), alla situazione economico, patrimoniale e finanziaria della società, alla perizia di determinazione del valore della società ai fini della quantificazione del sovrapprezzo, al trattamento applicato ai lavoratori dipendenti, al numero ed alle spese relativi ai consulenti e componenti gli organi sociali di G.Eco, ai contenziosi pendenti o minacciati;

b) alle potenziali modificazioni, anche significative, anche con effetto retroattivo, delle modalità, durata e condizioni, anche economiche, di gestione del servizio, per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge e/o regolamentari, nonché di qualsiasi altro atto o provvedimento emesso da parte di Autorità amministrative o giurisdizionali, nonché in forza delle previsioni contenute nei contratti di servizio e nei capitolati da sottoscriversi tra G.Eco e i Comuni serviti;

c) alla circostanza che ogni atto od evento suscettibile di comportare la sospensione o il venir meno, in tutto o in parte, della capacità di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti necessaria per espletare le prestazioni demandate al Socio operativo, nonché degli altri fattori di produzione dirimenti per l'adempimento degli ulteriori e diversi impegni assunti in offerta, sarà ad esclusivo rischio dello stesso Socio operativo, che dovrà assicurare la continuità e regolarità delle prestazioni attraverso la propria organizzazione, anche tenuto conto delle esigenze di manutenzione, adeguamento tecnologico o ambientale, ammodernamento, potenziamento o riqualificazione dovute alla senescenza, obsolescenza od a vincoli e prescrizioni della normativa e regolazione, ancorché sopravvenuti.

16.8 Il Socio operativo dichiara e riconosce che, con l'eccezione dell'incremento patrimoniale pro quota correlato ad eventuali indennizzi o risarcimenti corrisposti o comunque riconosciuti a favore di G.Eco dai Comuni o terze amministrazioni ed autorità, in relazione a quanto stabilito nel precedente art. 16.7, lo stesso Socio operativo non potrà vantare titolo al pagamento di indennizzi e risarcimenti a suo favore, né potrà pretendere la corresponsione di indennizzi o risarcimenti a carico di G.Eco, dei Soci pubblici, dei Comuni titolari dei servizi affidati, nonché dagli amministratori delle società pubbliche socie di G.Eco e dei Comuni affidanti i servizi.

Art. 17 – Disposizioni generali

17.1 Le Parti si impegnano a prestare la massima reciproca collaborazione per dare compiuta ed integrale esecuzione a quanto previsto nel presente contratto e a tutti gli adempimenti comunque connessi e conseguenti. Le Parti, pertanto, sottoscriveranno e scambieranno ogni documento, ovvero porranno in essere ogni altro atto o adempimento che risulti opportuno e necessario ai fini della corretta esecuzione del contratto ed in generale per il perfezionamento dell'affidamento coordinato e congiunto disposto dai Comuni di cui all'art. 2.

17.2 Qualsiasi modifica al presente contratto sarà valida e vincolante unicamente se effettuata per iscritto e sottoscritta dalle Parti.
17.3 Nel caso in cui alcuna delle disposizioni del presente contratto dovesse essere considerata invalida o, comunque, inefficace o non eseguibile, tale vizio non pregiudicherà in alcun modo la piena validità, efficacia ed eseguibilità delle restanti disposizioni del contratto stesso. Fermo ciò restando, le Parti in tal caso si impegnano a fare quanto possibile per individuare in buona fede, nel rispetto dei principi contenuti nel contratto, clausole sostitutive che conseguano, nella misura più ampia possibile, le finalità che la clausola dichiarata nulla o inefficace intendeva soddisfare.
17.4 L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti dell'altra posti in essere in violazioni alle disposizioni del presente contratto non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al contratto.

Art. 18 – Legge applicabile e Foro competente

18.1 Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana, ai sensi della quale deve essere interpretato.
18.2 Qualsiasi controversia derivante dalla conclusione, esecuzione ed interpretazione del presente contratto è rimessa alla competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo, fatte salve le materie rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342, sono specificamente approvate le clausole di cui ai seguenti articoli:

Art. 3 - Socio operativo di G.Eco
Art. 5 - Durata del partenariato e liquidazione del Socio operativo
Art. 6 - Entità e quadro economico delle prestazioni demandate o demandabili al Socio operativo
Art. 7 - Corrispettivi
Art. 8 - Esecuzione delle prestazioni di trattamento, recupero e smaltimento demandate al Socio operativo
Art. 9 - Continuità dei servizi
Art. 10 - Esecuzione di ufficio
Art. 11 - Variazione del servizio
Art. 12 – Subappalto e divieto di cessione del contratto
Art. 13 – Obblighi in materia di lavoro
Art. 14 - Inadempimenti e penali

Art. 15 – Risoluzione del contratto

Art. 16 - Obblighi del Socio operativo

Art. 18 – Legge applicabile e Foro competente